

**CONVENZIONE QUADRO PER L'UTILIZZO DA PARTE DELLA
REGIONE PIEMONTE DI COMPETENZE SPECIALISTICHE DEGLI
ATENEI PIEMONTESI**

PREMESSO

- i) che la Regione Piemonte ritiene opportuno, per prestazioni di assistenza a sostegno delle proprie attività istituzionali, laddove si rendano necessarie competenze specialistiche relative alle attività dei settori scientifico-disciplinari non rinvenibili all'interno dell'ente, avvalersi di quelle presenti negli Atenei piemontesi;
- ii) che l'Intesa programmatica per il coordinamento degli interventi nell'ambito del Sistema Universitario Piemontese, rep. n. 11424, sottoscritta tra Regione e Atenei piemontesi in data 31 luglio 2006 (di seguito "Intesa programmatica"), approvata con D.G.R. n. 4-3401 del 17 luglio 2006, è indirizzata allo sviluppo di azioni di sistema, da definirsi attraverso una programmazione pluriennale;
- iii) che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della citata Intesa programmatica, il Comitato Regionale di Coordinamento può valutare l'opportunità di inserire nella propria programmazione anche iniziative non comprese nei settori prioritari di intervento, individuati al comma 1 del medesimo art. 4, in ragione dell'interesse che le stesse rappresentano per il perseguimento delle finalità dell'Intesa;
- iv) che nella seduta del 26 gennaio 2007 il Comitato Regionale di Coordinamento, in considerazione dell'interesse che la collaborazione proposta dalla Regione riveste, ha approvato di inserire nella propria programmazione l'iniziativa, da attuarsi mediante la stipulazione di apposita convenzione quadro tra Regione Piemonte e Atenei piemontesi;

TRA

la Regione Piemonte, in persona dell'Assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Andrea Bairati, domiciliato per la carica in Torino, P.zza

Castello n. 165;

l'Università degli Studi di Torino, in persona del suo Rettore prof. Ezio Pelizzetti, domiciliato per la carica in Torino, via G. Verdi n. 8;

il Politecnico di Torino in persona del suo Rettore prof. Francesco Profumo, domiciliato per la carica in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24;

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, in persona del suo Rettore prof. Paolo Garbarino, domiciliato per la carica in Vercelli, via Duomo n. 6;

l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in persona del suo Rettore prof. Alberto Capatti, domiciliato per la carica in Frazione Pollenzo - Bra (CN), piazza Vittorio Emanuele n. 9

si stipula quanto segue

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente convenzione ha ad oggetto prestazioni di assistenza a sostegno delle attività istituzionali della Regione Piemonte, laddove si rendano necessarie competenze specialistiche relative alle attività dei settori scientifico-disciplinari presenti negli Atenei firmatari, non rinvenibili all'interno dell'ente.

Art. 3

(Destinatari)

1. Destinatari della presente convenzione sono le Direzioni regionali che richiedano agli Atenei firmatari o anche direttamente ai loro Dipartimenti competenti e, per l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, alle strutture di riferimento, di seguito Dipartimenti, le prestazioni di cui all'art. 2.

Art. 4

(Attivazione della richiesta di prestazioni e corrispettivi)

1. Le Direzioni regionali richiedono le prestazioni indicate nella presente convenzione mediante lettera inviata ai Dipartimenti universitari competenti, secondo lo schema di cui all'Allegato A.
2. I corrispettivi dovuti dalla Regione Piemonte sono identici per tutti i Dipartimenti e comprendono gli oneri derivanti dalle prestazioni richieste, calcolati secondo le tariffe definite nella Tabella B, allegata alla presente convenzione, e la quota, a parziale sostegno delle spese generali, calcolata nella misura del 15% del costo delle prestazioni stesse. Sono inoltre previste a carico della Regione Piemonte eventuali spese vive (es. spese di missione), che si rendessero necessarie per l'effettuazione della prestazione richiesta.
3. Qualora si rendano necessarie competenze riferibili a più Dipartimenti, anche appartenenti a differenti Atenei, il Direttore regionale interessato richiede le relative prestazioni ai Direttori dei Dipartimenti destinatari.
4. In seguito alla richiesta formulata dalla Direzione regionale interessata, il Direttore del Dipartimento destinatario individua il personale ricercatore cui affidare la prestazione richiesta e provvede all'invio della relativa lettera di accettazione. Nella lettera sono specificati il/i nominativo/i del personale ricercatore coinvolto, il corrispettivo della prestazione - sulla base di quanto previsto al comma 2 del presente articolo - nonché eventuali rateizzazioni del corrispettivo nei casi previsti all'art. 6, comma 2.

Art. 5

(Prestazioni ai destinatari)

1. Le prestazioni fornite ai destinatari hanno ad oggetto l'assistenza in area tecnica, giuridica ed amministrativa e le attività possono essere svolte sia presso i dipartimenti universitari sia presso gli uffici regionali.
2. Le prestazioni sono svolte da docenti e ricercatori esperti nei settori scientifico-disciplinari rappresentati all'interno degli Atenei.

Art. 6

(Finanziamenti)

1. La Regione si impegna a liquidare ai Dipartimenti i corrispettivi di cui all'art. 4 comma 2, dietro presentazione da parte dei Dipartimenti stessi di relazione illustrativa sull'attività svolta dal personale incaricato e dietro presentazione della relativa fattura.
2. Per attività complesse o protrate nel tempo, la liquidazione dei corrispettivi potrà avvenire anche mediante rateizzazioni, dietro presentazione da parte dei Dipartimenti di relazione illustrativa sull'attività fino a quel momento svolta dal personale incaricato e dietro presentazione della relativa fattura.
3. La Regione si impegna a liquidare le fatture, di cui ai precedenti commi 1 e 2 entro 90 gg. dalla data del ricevimento delle stesse e l'erogazione avverrà compatibilmente con le disponibilità di cassa.

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione ha effetto verso ciascuna parte con la relativa sottoscrizione fino al 31.12.2010.
2. E' ammessa la proroga prima della scadenza, con atto sottoscritto anche solo da taluna tra le parti del presente atto; in tale caso la proroga avrà effetto solo tra le parti firmatarie.

Art. 8

(Recesso)

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato motivo, con preavviso scritto di almeno 60 giorni.
2. In caso di recesso la Regione si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute dai Dipartimenti fino al momento del recesso.

Art. 9

(Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati)

1. La Regione Piemonte si impegna a non utilizzare i risultati delle prestazioni fornite dagli Atenei ai sensi della presente convenzione, per supportare attività peritali relative a vicende processuali di carattere giudiziario già in essere o venute in essere durante lo svolgimento dell'attività di assistenza o entro due anni dalla sua conclusione.
2. Fatto salvo quanto al precedente comma 1, i risultati delle prestazioni, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, sono di proprietà della Regione Piemonte e possono dalla stessa essere liberamente utilizzati e divulgati; i Dipartimenti possono utilizzare e divulgare a loro volta tali risultati previa autorizzazione della Regione.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegnano a non farne alcun altro uso.

Art. 11

(Controversie)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.
2. Qualora non sia possibile la definizione amichevole, la controversia sarà risolta mediante deferimento ad arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Torino. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri: uno nominato dalla Regione, uno dall'Ateneo interessato e l'altro d'intesa tra i due arbitri. In assenza di intesa, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino. Resta comunque ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, come previsto dall'art. 11, comma 5, della L. 241/90.

Art. 12

(Registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, in caso d'uso, a norma dell'art. 5 punto 2) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 13

(Allegati)

1. Sono allegati alla presente convenzione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti: Allegato A, Allegato B.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

L'Assessore all'Università, ricerca e innovazione della Regione Piemonte
Dott. Andrea Bairati

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino
Prof. Ezio Pelizzetti

Il Rettore del Politecnico di Torino
Prof. Francesco Profumo

Il Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale
Prof. Paolo Garbarino

Il Rettore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Prof. Alberto Capatti

ALLEGATO A*Schema di lettera per l'attivazione delle prestazioni*

Al Direttore del Dipartimento
dell'Università/Politecnico

La Direzione regionale ... ,

- in applicazione della Convenzione quadro tra Regione Piemonte e Atenei piemontesi, rep. n. del. sulla destinazione delle competenze accademiche a sostegno delle attività istituzionali della Regione,
- rendendosi necessaria una prestazione in materia di... , con riferimento alla quale si ritiene di non poter raggiungere il risultato richiesto mediante risorse interne entro il termine necessario,

CHIEDE

al Direttore del Dipartimento di ... dell'Università di.../del Politecnico di Torino di individuare ai sensi della predetta convenzione il personale ricercatore ritenuto maggiormente idoneo a svolgere l'incarico dal ... al

Si impegna a corrispondere per le prestazioni svolte il corrispettivo determinato secondo quanto previsto all'art. 4 e all'Allegato B della citata convenzione.

Il Direttore regionale...

ALLEGATO B

Tariffe orarie in Euro	
Professore ordinario	110,00
Professore associato	95,00
Ricercatore e tecnico specializzato	70,00
Dottorando e dottore di ricerca, assegnista di ricerca	60,00

Tutte le tariffe sono da intendersi al netto dell'I.V.A. e delle spese generali di gestione.